



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE A.C.n. 1658

d'iniziativa dei deputati Zampa, Carfagna, Antimo Cesaro, Gozi, Dall'Osso Fratoianni, Mantero, D'Agostino, Dellai, Formisano, Galgano, Iori, Marazzitti, Oliaro, Sbrollini, Scuvera, Sottanelli, Vezzali, Rampi, De Rosa

“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

Premessa.

La proposta di legge mira ad introdurre un corpo normativo che disciplini la condizione giuridica di una particolare categoria di minori stranieri: i minori stranieri non accompagnati.

Categoria che è sempre stata oggetto di modifiche legislative improntate ad accentuare le esigenze di controllo dei flussi migratori estranei alle procedure ordinarie, a discapito della protezione riconoscibile al minore in quanto tale. Così nel 2002 la legge 189/2002 (cd. Bossi-Fini), stravolgendo l'originaria previsione dell'art. 32 del TU d.lgs. 286/98 - che considerava la categoria dei MSNA solo per precisare che al raggiungimento della maggiore età avevano diritto alla conservazione del permesso di soggiorno - ha subordinato il rinnovo/conversione del titolo di soggiorno, al 18° anno di età, alla partecipazione ad un programma di integrazione sociale biennale, alla presenza in Italia da almeno 3 anni prima del compimento della maggiore età e all'assenza di provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri, istituito dall'art. 33 TU d.lgs. 286/98 (con i compiti previsti dal d.p.r. 535/99).

Solo grazie all'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 198/2003, sono stati riaffermati i principi di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani, cui è conseguita un'interpretazione dell'art. 32 TU immigrazione meno restrittiva di quella sottesa alla legge Bossi-Fini.

La norma è stata oggetto di ulteriori modifiche legislative nel 2009 e da ultimo nel 2011.

Prescindendo dall'analisi delle singole modifiche e delle ambiguità e dei dubbi di legittimità costituzionale che esse hanno arrecato, in linea generale attualmente sono contemplate 3 categorie di minori stranieri: coloro che sono inseriti nella famiglia di origine (che seguono la condizione giuridica dei genitori), i minori soli affidati *ex lege* 184/83 o sottoposti a tutela (per i quali la conversione è consentita previo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri), i MSNA che per conservare il permesso di soggiorno devono dimostrare di avere partecipato al programma biennale di integrazione, gestito dagli Enti locali.

Negli ultimi tempi la già complicata condizione giuridica dei minori stranieri cd. non accompagnati è stata aggravata dal problema dell'accertamento dell'età, nel caso di mancanza di documenti idonei, a cui le Istituzioni hanno dato risposte frettolose e inadeguate.

Nel contempo, si riflette sempre più sulle modalità di tutela ed accoglienza dei MSNA, essendo indiscutibile l'incredibile ed inopportuna diversità di procedure seguite dai Servizi sociali, sia nella

tutela che nel sistema di accoglienza.

In questo contesto, sinteticamente delineato, si inserisce la proposta di legge n. 1658, che condivisibilmente persegue la finalità di affrontare e risolvere le problematiche afferenti la condizione giuridica dei minori stranieri soli ma che, **se non ben chiarita l'imprescindibile premessa di partenza della parità di trattamento tra minori, rischia di introdurre una normativa speciale** per questa sola categoria, di fatto allontanando la loro condizione da quella dei minori italiani, in violazione dei principi di parità di trattamento affermati inequivocabilmente dalla Corte costituzionale, ed accentuando il loro essere stranieri più che minori.

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale stabilisce che situazioni oggettivamente uguali devono essere trattate in modo uguale e situazioni oggettivamente diverse devono ricevere un trattamento ragionevolmente diverso, fermo restando che la diversità non può mai fondarsi sulla lingua, sulla razza, sul sesso, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali, a meno che sia la stessa costituzione a consentire o prevedere questo trattamento differenziato.

La Costituzione prevede trattamenti di favore nei confronti dei minori (artt. 30, 31, 34 e 37 Cost.). Il trattamento differenziato è sempre in ragione della loro maggiore vulnerabilità e del diritto di crescere e di vivere in una famiglia che sia in grado di istruirli, educarli e mantenerli.

Occorre chiedersi però se questi trattamenti differenziati debbano proteggere il solo minore straniero extracomunitario o tutti i minori. La risposta delle convenzioni internazionali (a cui occorre attenersi ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost.) è anzitutto quella della parità di trattamento tra minori cittadini e stranieri. Qualche norma speciale è prevista nelle Convenzioni internazionali e nelle norme UE soltanto nei casi in cui il minore straniero sia strettamente coinvolto in processi di immigrazione (norme sulle adozioni internazionali, sulle richieste di asilo di famiglie o minori soli, sulle espulsioni delle famiglie o dei minori, sulla presenza di minori stranieri non accompagnati) o si debbano proteggere i minori da fenomeni migratori illeciti (tratta delle persone, commercio di organi ecc.).

Per il resto invece non avrebbero fondamento costituzionale norme speciali per i soli MSNA.

In questo senso, **ASGI non condivide** l'art. 1 della PdL, che individua i destinatari della legge, facendo salve le disposizioni in materia di protezione dei minori applicabili a tutti i minori presenti sul territorio nazionale.

Un corretto approccio è, invece, quello che affermi la **piena parità di trattamento dei minori (tutti) presenti sul territorio nazionale**, specificando che le disposizioni della legge disciplinano alcuni aspetti relativi alla specifica condizione dei minori stranieri ed in particolare di coloro che fanno ingresso non accompagnati da genitori o da un adulto che li rappresenti legalmente.

Conseguenza diretta dell'errato approccio speciale è la previsione di un Pubblico elenco di **Tutori Volontari**, presso ogni Tribunale, disponibili ad assumere la tutela dei MSNA (art. 12), che **ASGI non condivide**.

L'istituzione del Tutore volontario è auspicabile per tutti i minori, compresi gli italiani, e non solo per i MSNA, in ossequio al principio di parità di trattamento e di disfavore di un diritto speciale dei cittadini stranieri.

ASGI esprime perplessità e contrarietà anche per la ricomprensione tra i destinatari della PdL dei **minori soli comunitari** - che viola la condizione giuridica degli stessi in quanto destinatari

della normativa specifica dei cittadini dell'Unione europea (Direttiva 2004/38/CE e d.lgs. 30/2007) - ed anche dei **MSNA richiedenti la protezione internazionale**, la cui disciplina è dettata dalla Direttiva 2004/83/CE, dalla Direttiva 2011/95/UE e dal d.lgs. 251/2007, modificato dal d.lgs. 18/2014; cfr. in particolare gli artt. 2 e 28).

Entrambe dette categorie sono già destinatarie di una specifica normativa e dunque è sufficiente richiamare per esse l'applicazione di singole disposizioni (ad esempio: sull'accertamento dell'età) senza ricomprenderli in via generale.

Sempre in **linea generale**, inoltre, va precisato che è MSNA colui che entra in Italia senza genitori o rappresentanti legali, che non ha presentato domanda di protezione internazionale (in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2004/83/CE e oggi Direttiva 2011/95/UE + art.1 d.p.r. 535/99) e fino a quando non gli sia nominato un tutore o un legale rappresentante.

Una volta intervenuta quella nomina, si può usare la denominazione “minorenne solo” in luogo di MSNA, ripristinando così una corretta nozione giuridica. Una volta, infatti, che il MSNA abbia la nomina di un tutore cessa la sua qualificazione giuridica di MSNA (perchè c'è la nomina di un rappresentante che fa le veci dei genitori) e va trattato come un minore inserito in famiglia (anche nel caso di collocamento presso una comunità – ipotesi che dovrebbe diventare sempre più eccezionale e non ordinaria).

Inoltre, si dovrebbe chiarire che l'accoglienza nelle comunità dovrebbe rappresentare una soluzione residuale, in conformità al prioritario sistema delineato nella legge 184/83 di affidamento familiare. Sarebbe inoltre più coerente con il sistema del TU immigrazione, che equipara i figli legittimi ai minori affidati o in tutela, inserendoli nel circuito familiare.

Una ulteriore ma **pregiudiziale riserva riguarda la copertura finanziaria**, in difetto della quale la legge non può essere approvata, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.

La PdL prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un apposito Sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di Registri nazionali delle persone disponibili a fare i tutori dei minori stranieri non accompagnati, nonché sezioni specializzate presso ogni Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ma non indica le fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la tecnica legislativa, ASGI condivide la scelta di inserire le specifiche disposizioni all'interno del TU d.lgs. 286/98, così evitando la dispersione in mille rivoli normativi, ma al contempo si ribadisce l'inopportunità di prevedere una riforma legislativa specifica/speciale delle norme sugli stranieri limitandola alla sola categoria di stranieri (MSNA) e dimenticandosi che tante disfunzioni riscontrate (identificazione, accoglienza ecc.) sono disfunzioni/illegittimità generali del sistema delle espulsioni-respingimenti, dei servizi sociali, dei servizi per i minori e per le vittime della tratta e dei servizi per il diritto di asilo. Queste disfunzioni-illegittimità si risolvono in modo efficace soltanto all'interno di una riforma (e di un rifinanziamento) che riguardi ognuno di quei settori e servizi.

NELLO SPECIFICO DELL'ARTICOLATO

Art. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

ASGI ritiene che debba essere riformulato, prevedendo al comma 1 l'affermazione del principio di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge n. 176/91.

Il comma 2 dovrebbe specificare che le disposizioni previste dalla legge riguardano alcuni aspetti che afferiscono prevalentemente ai minori stranieri soli, senza alcun richiamo né ai comunitari che ai richiedenti la protezione internazionale. Per queste due categorie si dovrebbero far salve le disposizioni previste da specifici atti normativi, oltre che quelle previste dalle disposizioni di maggior favore già contemplate in materia di protezione dei minori.

Art. 2.

(Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera *a-bis*), del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#).

ASGI ritiene che l'ultima parte della norma (*“anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”*) **debba essere eliminata.**

E' errata perchè l'art. 28, co. 1 lett. A-bis) d.p.r. 394/99 è la disposizione regolamentare che disciplina la tipologia del permesso rilasciabile al MSNA, mentre la condizione giuridica effettiva del minore, la cui tutela è stata deferita ad un parente o ad un altro adulto (perchè differenziare? e perchè differenziare tra stranieri e italiani tutori? non c'è ragione), è disciplinata dall'art. 29, co. 2 TU 286/98, che equipara i figli legittimi ai minori affidati o sottoposti a tutela. Questa equiparazione consente di far rientrare il minore straniero in tutela ed anche affidato nell'ambito della disciplina del ricongiungimento familiare e, in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2013, nell'ambito della disciplina che garantisce l'unità familiare anche a prescindere dalla procedura di ricongiungimento familiare (cd. coesione familiare), ai sensi dell'art. 5, co. 5 TU 286/98.

Si ribadisce che, stante la definizione di MSNA contenuta nella prima parte dell'articolo 2, una volta che il MSNA abbia la nomina di un tutore cessa la sua qualificazione giuridica di MSNA (perchè c'è la nomina di un rappresentante che fa le veci dei genitori) e va trattato come un minore inserito in famiglia (anche nel caso di collocamento presso una comunità,

ipotesi che dovrebbe diventare sempre più eccezionale e non ordinaria).

Art. 3.

(Divieto di respingimento).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

ASGI ritiene che la collocazione giuridica corretta è all'art. 10 TU 26/98 (che disciplina il respingimento) e non ai divieti di espulsione ex art. 19 (che presuppongono già la presenza in Italia).

Andrebbe eliminata la seconda parte (“salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari”) in quanto non può mai essere correttamente disposto un rimpatrio serio nella fase del respingimento, cioè ai valichi di frontiera o comunque in qualsiasi altro luogo di ingresso. L'eventuale rimpatrio dovrà seguire le procedure ordinarie che la legge stessa prevede.

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore».

ASGI ritiene che occorre sostituire “danni irreparabili” con “danni gravi”.

2. Il [comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)».

ASGI ritiene che i coerenza con quanto scritto sopra, il riferimento va fatto all'art 10 modificato

Art. 4.

(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza).

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».

2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti;

«nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture – uffici territoriali del Governo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «*status* di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.

4. Ai fini di cui alla presente legge:

a) per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

ASGI: Comma 4 lettera b: il proposito di questa previsione dovrebbe essere quello di uniformare il sistema della prima accoglienza a livello nazionale, sia in termini di standard sia individuando il termine massimo di collocamento. Tenendo conto degli attuali tempi medi di prima accoglienza (90-120 gg) e della effettiva fattibilità degli interventi di presa in carico (identificazione, segnalazione, colloqui con il minore, verifica rispetto alla volontà di presentare domanda di protezione internazionale, predisposizione di un progetto di accoglienza di lungo periodo ecc.) le 72 ore paiono irrealistiche. Pertanto si propone un **periodo massimo di 30 giorni**.

Si propone, inoltre, di introdurre una disposizione per cui gli **standard di accoglienza delle comunità per MSNA (sia di prima accoglienza che ordinarie)**, ferma restando la potestà legislativa e regolamentare regionale, devono essere uniformi sul territorio nazionale (alla stregua di quanto avviene per il sistema SPRAR) ed indicare anche standard di capienza massima (in conformità allo spirito della legge 184/83, che valorizza la caratteristica familiare anche delle comunità). Fermo restando che detta capienza, nei luoghi di sbarco possa essere superata ma solo in occasione di formalizzate situazioni emergenziali e comunque non possano essere superiori a 50 unità, per evitare sovraffollamenti e conseguente scarsa qualità dell'accoglienza.

5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

ASGI: Nel comma 5 sarebbe necessario, dato il ruolo degli enti territoriali in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza (cfr. legge 328/2000), più che “sentiti” prevedere “d'intesa con Regioni e Comuni”.

Art. 5.

(Obbligo di segnalazione).

1. All'[articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «gli uffici di frontiera».

Art. 6.

(Identificazione).

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. – *(Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati).* – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

ASGI: Quali sono le organizzazioni specializzate? Manca la definizione e la qualificazione giuridica e perciò è illegittima, perchè incide sulla condizione giuridica dello straniero (nel caso: minore) e pertanto soggetto a riserva rafforzata di legge ex art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione.

Inoltre, pur apparendo difficile che la procedura avvenga sotto la direzione del giudice tutelare, stante lo stato attuale della giustizia italiana, non si è, in linea di principio, contrari alla previsione.

In ogni caso, se introdotta la disposizione, è necessario prevedere che la tutela di un MSNA venga deferita entro un termine tassativo (attualmente i tempi variano moltissimo da territorio a territorio), ad esempio entro 8 giorni.

In occasione di sbarchi collettivi, potrebbe essere individuata la figura del tutore provvisorio (qualificato e formato), che assista il minore fin dal primo contatto con le autorità italiane, anche in occasione delle operazioni di identificazione, e fino alla nomina del tutore.

Si ritiene opportuno che il primo colloquio con il minore avvenga ad opera di operatori sociali pubblici, alla presenza di un mediatore culturale. Questo anche quando il minore entra in Italia in occasione di sbarchi, alla stregua di come dovrebbe avvenire ai valichi di frontiera. Un successivo colloquio, volto alla individuazione di un progetto di lungo periodo, dovrà avvenire alla presenza anche del tutore e condiviso dal minore (principio del diritto all'ascolto, contemplato dalla Convenzione di New York).

Non si vede la necessità che la procedura venga delineata con d.p.c.m.

2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.

3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

ASGI ritiene che vada evidenziato il principio della presunzione della minore età, nei casi di dubbi relativi alla stessa e che comunque, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, si applichino le disposizioni in materia di diritti dei minorenni inclusa l'accoglienza nelle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.

ASGI ritiene che nella procedura di identificazione e di accertamento della minore età debbano essere presenti il tutore provvisorio ed i Servizi sociali, se ciò avvenga prima della nomina del tutore.

5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

ASGI ritiene necessario chiarire che nel caso non sia possibile acquisire la documentazione di cui al comma precedente, per le ragioni ivi indicate, o decorsi inutilmente 3 mesi dalla richiesta di documentazione alle autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza del MSNA, salvo che il ritardo dipenda da difficoltà oggettive, il giudice tutelare può disporre un accertamento socio-sanitario per determinare l'età del MSNA, dopo avere sentito il minore e il tutore.

6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*.

ASGI ritiene che l'accertamento socio-sanitario debba comprendere in via principale una visita pediatrica e un colloquio psicologico e solo in via residuale indagini di RX, in quest'ultimo caso comunque prendendo a riferimento le tabelle auxologiche del paese di provenienza. In ogni caso, un accertamento effettuato con un'unica metodologia non può essere sufficiente per identificare la persona come maggiorenne.

Il principio giuridico determinante deve essere la presunzione della minore età in caso di dubbio: e da ciò discende sicuramente la necessità di un **approccio multidisciplinare** ma anche la conseguenza per cui se una delle metodologie usate (ad es. RX) dice che il soggetto è minore, giuridicamente come minore deve essere considerato e dunque ulteriori accertamenti che dovessero riconoscerlo maggiorenne sarebbero ininfluenti ed inutili, proprio per il principio di presunzione della minore età. E parimenti nessuna certezza in relazione alla maggiore età può provenire da un'unica forma di accertamento (meno che meno l’RX): in questo modo si eviterebbero le possibili infauste conseguenze, che nella prassi avvengono, per cui se due metodi dicono che il soggetto è maggiorenne e uno minore, viene data la prevalenza alla maggiore età .

8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.

ASGI propone di inserire: “in caso di impugnazione da parte del minore, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria – che procede in via d'urgenza - il MSNA si presume minore

11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea *European dactyloscopie* (EURODAC)».

Art. 7.
(*Indagini familiari*).

Dopo l'articolo 31-*bis*) del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 31-*ter*. – (*Indagini familiari*). – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

ASGI ritiene che sia necessario orientare le Indagini familiari anche nel paese di origine per acquisire informazioni utili alla sua accoglienza e integrazione e anche al fine di valutare un eventuale ricongiungimento alla famiglia di provenienza nel supremo interesse del minore.

Inoltre è importante aggiungere che l'affidamento del minore a persone o famiglie affidatarie deve sempre essere considerato preferibile rispetto al collocamento in comunità.

Qualora siano individuati, **sul territorio italiano**, familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

Art. 8.
(*Affidamento*).

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

ASGI esprime totale dissenso. È discriminatorio prevedere degli elenchi speciali per le famiglie o le persone affidatarie di MSNA, pena la violazione del principio di parità di trattamento tra minori.

In coerenza con quello che è lo spirito delle norme relative alla protezione e tutela del minore le quali prediligono l'affidamento di tipo familiare piuttosto che l'inserimento in comunità, sarebbe auspicabile l'applicazione delle linee guida nazionali sull'affido elaborate dal MLPS su tutto il territorio nazionale, la promozione di corsi di sensibilizzazione, nonché l'obbligo di formazione e tutoraggio per le persone che intendono essere affidatarie dei minori (tutti), prevedendo nel percorso formativo l'inserimento di elementi di conoscenza del diritto degli stranieri e dei Paesi di maggior flusso migratorio.

Art. 9.
(*Rimpatrio volontario assistito*).

1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.

2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-*bis*, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

ASGI esprime contrarietà alla previsione di una banca dati ministeriale mentre sarebbe auspicabile una banca dati in capo ad un sistema nazionale di accoglienza. In tal modo la Cartella sociale, compilata in occasione della prima/pronta accoglienza, dovrebbe essere trasmessa ai servizi sociali del Comune ove è stata individuata la struttura o “la soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato”.

Art. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
 - a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'[articolo 346 del codice civile](#), ed è valido fino al compimento della maggiore età;
 - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'[articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo [articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983](#), e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

ASGI propone il rilascio di un **permesso di soggiorno umanitario** (art. 5, co. 6 TU 286/98) al MSNA collocato - in via eccezionale - in comunità, mentre in tutti gli altri casi (minore inserito in famiglia, in tutela, in affidamento) va rilasciato un **permesso per motivi di famiglia**.

Trattandosi di soggetti vulnerabili, ASGI ritiene che il permesso di soggiorno umanitario meglio colga il significato dell'art. 5, co. 6 TU 286/98, mentre per tutte le altre categorie di minori soli (in tutela o affidati) è giuridicamente corretto il permesso di soggiorno per famiglia, secondo le previsioni di cui agli artt. 5, co. 5 e 29, co. 2 TU 286/98.

Art. 12.

(Tutela).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cui al [libro primo, titolo IX, del codice civile](#).

ASGI è contraria all'istituzione di registri speciali di tutori per MSNA.

Il Registro dei Tutori volontari va istituito per tutti i minori e non solo per i MSNA in quanto risulterebbe discriminante, così come risulterebbe necessaria la formazione di tutori volontari a livello regionale per tutti i minori.

ASGI chiede, inoltre, che venga superata la prassi in uso di nomina del tutore in capo al Comune, per delineare invece un sistema basato sull'effettività della tutela.

Art. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».

2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'[articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228](#), come modificato dalla presente legge, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.

ASGI auspica un Sistema di accoglienza per MSNA in grado di garantire effettiva tutela e standard di accoglienza omogenei su tutto il territorio nazionale. Quello delineato in questa PDL non ci pare corrisponda realisticamente ai presupposti necessari affinché si realizzi un sistema che garantisca l'individuazione della soluzione di lungo periodo per il minore. Dato che gli interventi di carattere sociale che debbono essere intrapresi nel superiore interesse del minore si realizzano a livello locale, non si comprende come ciò possa avvenire centralizzando gli aspetti decisionali ed esautorando i Comuni dalle progettualità di inclusione ed integrazione del minore.

Si ritiene che il modello di accoglienza a livello nazionale al quale sia necessario ispirarsi sia quello dello SPRAR, in quanto sistema di protezione sostenuto da risorse statali e costituito dalla rete degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza integrata con il supporto delle realtà del terzo settore. E' necessario sottolineare che sempre più debbano essere garantiti interventi di "accoglienza integrata" (di accoglienza, protezione, integrazione) volti alla costruzione di percorsi individuali di inserimento a tutto tondo che si avvalgono del coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati a livello locale. Ed è ovvio che, secondo una logica di *governance multilivello*, le risorse per realizzare il Sistema nazionale di accoglienza debbano necessariamente essere messe a disposizione dagli enti politicamente responsabili dell'accoglienza dei flussi migratori non programmabili e di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.

Art. 14.

(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

ASGI ritiene che il comma 1 debba essere sostituito, prevedendo l'abrogazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32 TU 286/98.

Attualmente il comma 1-bis, nella parte in cui prevede il parere favorevole del Comitato (oggi Ministero lavoro) è costituzionalmente illegittimo in quanto: a) non esplicita quando deve essere reso il parere, b) non indica i criteri sulla base dei quali il parere viene reso.

Inoltre, la previsione del parere e gli interi commi 1bis e 1-ter sono del tutto incompatibili con le disposizioni della proposta di legge, che attribuisce ai MSNA collocati in comunità il permesso umanitario, convertibile per legge in lavoro, studio, ecc.

Per gli altri minori il permesso di soggiorno per famiglia parimenti convertibile, come avviene per gli altri minori stranieri con famiglia.

Sulla parte relativa al proseguimento amministrativo, comma 2, le norme relative alla protezione dei minori già prevedono la possibilità in caso di vulnerabilità di estendere, dietro richiesta dei servizi sociali competenti, l'intervento sul minore anche dopo il compimento della maggiore età.

Art. 15.

(Diritto alla salute).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.

(Diritto all'istruzione).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.

(Diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

ASGI non comprende il senso di questa abrogazione perché è già un principio applicabile sia alle famiglie che ai minori soli

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 33-bis. – *(Superiore interesse del minore).* – 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.
2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

ASGI: Si veda sopra. In ogni caso è necessario esplicitare che il minore ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali di cui sia parte.

Art. 18.

(Diritto all'assistenza legale).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-*quater*. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 19.

(Minori vittime di tratta).

1. Al [comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-*bis* del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

ASGI ritiene che il testo vada coordinato con il recente d.lgs. 24/2014

Art. 20.

(Minori richiedenti protezione internazionale).

1. Al [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)»;

c) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#)»;

d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni».

ASGI è contraria alla previsione di sezioni specializzate delle Commissioni territoriali. Meglio sarebbe prevede una specifica formazione anche con riguardo ai minori, di tutti i

componenti delle Commissioni.

La previsione della PdL va nel senso di un diritto speciale che ASGI non condivide.

Art. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite).

1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

ASGI ritiene che la PdL evidenzi la previsione di finanziamento dei progetti ex art. 18, co. 6 TU 286/98

Art. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

ASGI ritiene che questa previsione, se ritenuta opportuna, dovrebbe riguardare tutti minori e non solo i MSNA.

Art. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

ASGI: Per evitare sovrapposizioni, si ritiene che il Tavolo di coordinamento a livello nazionale sia lo stesso che attualmente è operativo e al quale partecipano i rappresentanti dei vari livelli di governo nazionale e locale.

Art. 24.

(Cooperazione internazionale).

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni.

Art. 26.

(Disposizione finanziaria).

1. All'[articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.

(Disposizioni di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535